

## CONVENZIONE

TRA  
AOU  
FEDERICO II DI NAPOLI – DIPARTIMENTO SCIENZE  
NEUROLOGICHE  
E LA  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA  
RELAZIONALE

OGGETTO: *Tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.*

Premesso

che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale, riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca con decreto 5 aprile 2007, con sede legale in Napoli alla Via A. Mancini n. 20/bis, con P.IVA 07584050632, al fine della effettuazione della formazione professionale in psicoterapia dei propri allievi specializzandi, chiede all' AOU FEDERICO II DI NAPOLI di poter stipulare un protocollo di Convenzione per la frequenza dei suddetti allievi, tra il sottoscritto dr. Rosario Cortese, rappresentante legale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e l' AOU SUN

Si conviene quanto segue:

ART. 1 L' AOU FEDERICO II DI NAPOLI aderendo alla richiesta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale si impegna ad accogliere n. \_\_\_\_\_ specializzandi di detta Scuola, onde consentire agli stessi lo svolgimento di un tirocinio pratico di 120 (centoventi) ore annue. Nell' AOU FEDERICO II DI NAPOLI, si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola. Le attività di tirocinio mirano a consentire agli allievi di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nei diversi contesti psicoterapeutici.

ART. 2 Il tirocinio pratico e formativo non costituisce rapporto di lavoro e le attività connesse alla presente convenzione non comportano alcun tipo di spesa da parte dell'AOU FEDERICO II DI NAPOLI.

ART. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore responsabile aziendale, indicato dal Dirigente Responsabile del Servizio.

ART. 4 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

ART. 5 Il tirocinio può essere autorizzato solo previa presentazione di una polizza di assicurazione contro gli infortuni e verso terzi a favore dei tirocinanti. Detta polizza viene stipulata a cura della Scuola di Specializzazione.

ART. 6 L'inizio del tirocinio e la frequenza sarà attestata dal Dirigente Responsabile del Servizio presso cui si svolge il tirocinio.

ART. 7 La presente Convenzione ha validità a decorrere dal momento della stipula per la durata di 4 anni con possibilità di rinnovo tramite formale richiesta.

ART. 8 Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti contraenti prima dell'adozione degli atti amministrativi.

Letto, approvato e sottoscritto  
in data \_\_\_\_\_

Per l'AOU FEDERICO II DI NAPOLI



---

Per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale

dr. Rosario Cortese

